

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier
*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier
*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot
*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon
*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin
*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Sara Crosato
*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 25 febbraio 2019

**AI CLIENTI
DELLO STUDIO PROFESSIONALE
(S.r.l. – S.p.A. – Cooperative)
LORO SEDI**

OGGETTO: Bilancio: contributi Pubblica Amministrazione da indicare nella nota integrativa con decorrenza 2018 - obbligo di pubblicità legale degli aiuti ricevuti - articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 – causa di decadenza.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, comma 125 e ss., legge n. 124/2017), con decorrenza dall'anno 2018, ha introdotto una serie di **obblighi di pubblicità e di trasparenza sulla destinazione delle risorse pubbliche**. Le nuove disposizioni costituiscono obblighi distinti da quello di rendicontazione del vantaggio ricevuto ed impattano in maniera importante sugli obblighi di pubblicazione, informazione a carico di imprese, associazioni, fondazioni, cooperative ONLUS, enti e società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello stato.

L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pesante: restituzione delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione.

Soggetti coinvolti

In particolare, le società di capitali (S.r.l. – S.p.A – Cooperative), beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni, sono obbligatoriamente tenute a pubblicare tali importi nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** annuale redatto in forma ordinaria o abbreviata (di cui all'articolo 2435-bis C.c.) o nell'eventuale bilancio consolidato ed in calce allo Stato Patrimoniale per le cosiddette micro-imprese (di cui all'articolo 2435-ter C.c.).

Nello standard informatico per la nuova tassonomia Xbrl al bilancio dell'anno 2018 è già predisposto un apposito campo per tale informativa.

Obbligo di pubblicità legale degli aiuti ricevuti

L'articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017 stabilisce, con decorrenza a partire dall'esercizio 2018, che **“le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”**.

“Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”, limite questo, di Euro 10.000, da considerarsi in senso cumulativo, con riferimento al totale dei contributi e non alla singola erogazione.

La recente circolare n. 2/2019 dell'11.01.2019 formulata dal Ministero del Lavoro ha delineato il perimetro degli interventi che sono da pubblicare nei bilanci, indicando:

- 1) contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla Pubblica Amministrazione): quindi, le somme ricevute senza alcuna controprestazione ed in assenza di un contratto;
- 2) somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo *“cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio”*: quindi, le somme ricevute nell'ambito di appalti, contratti, incarichi ecc..

Un elenco che può essere preso come base di riferimento delle misure citate al precedente punto n. 1, seppure non da intendersi esaustivo, è costituito da erogazioni pubbliche, che possono anche non consistere in somme di denaro:

- contributi in conto capitale - contributi in conto impianti - contributi in conto esercizio - contributi in conto interessi - contributi a fondo perduto e non - interventi di garanzia.

Il tenore letterale delle disposizioni della norma e la gravità delle conseguenze ricollegate in caso di inadempimento, **in attesa di ulteriori ed auspicabili chiarimenti ministeriali**, sono tali da ritenere che anche incentivi fiscali, riduzioni contributive assistenziali e previdenziali beneficiarie per determinate assunzioni come minor costo del lavoro, debbano essere riportate nella nota integrativa dei bilanci delle società.

La predetta circolare 2/2019 precisa inoltre che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell'anno solare precedente (01.01..... – 31.12.....) *“indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono”* (va, quindi, applicato il principio di cassa).

Le informazioni da pubblicare nei bilanci delle imprese dovranno essere sintetiche e schematiche e riportare in ogni caso la denominazione dell'erogante, la somma incassata, la data di incasso e la causale dell'incentivo.

Registro Nazionale Aiuti di Stato

La legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019, art. 11, 2c.) in vigore dal 13.02.2019, ha disposto che per gli aiuti di Stato e per quelli in regime *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA - https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza), operativo presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ed integrato dalle autorità responsabili concedenti, la relativa registrazione sostituisce l'obbligo informativo di bilancio delle Società, fermo restando da parte delle stesse l'obbligo di dichiarare nella Nota integrativa l'esistenza degli aiuti di Stato.

Alla pubblicazione nel registro è quindi riconosciuta condizione legale di efficacia dell'erogazione pubblica: su tale premessa, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato si considerano efficaci solo se è rispettato l'adempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti anche di quelli *ad hoc* individuali, ricollegando per tale via una forma di responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione ai fini di un'eventuale richiesta di risarcimento danno da parte dell'impresa beneficiaria.


Alla data attuale il registro è pienamente attivo, in continuo aggiornamento e resta punto di riferimento ed oggetto di controllo e monitoraggio delle informazioni contenute da parte dell'impresa.

Bilancio anno 2018

All'atto della predisposizione del progetto di bilancio è fondamentale, in prima battuta, estrarre la stampa degli aiuti percepiti nel 2018, ricavabile dalla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti (<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>), verificarne il contenuto ed integrarlo con ogni altra documentazione attestante che nel 2018 la Società ha ricevuto una qualunque erogazione pubblica che ha procurato un vantaggio economico alla propria gestione.

E' quindi, onere del cliente compilare un elenco esaustivo dei predetti vantaggi economici e, informare, lo scrivente Studio.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo distinti saluti.

rag. Alessio Venier


dott. Marco Venier